studiolegalecelentano.com

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3 marzo 2026 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 8551/2022 r.g.l. promosso

da

Parte_1 rappresentata e difesa per delega su foglio separato congiunto al ricorso dall'avv. Francesco Celentano presso lo studio del quale in Foggia Via Stefano De Stefano, 23 è elettivamente domiciliata

ricorrente

nei confronti di

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Grazia Guerra e Chiara Contursi in forza di procura generale alle liti per atto del notaio *Persona_1* di Fiumicino del 23.1.2023 rep.n.37590, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale *CP_1* di Foggia, Via Brindisi n. 45

resistente

OGGETTO: indebito assistenziale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il proprio status di invalida nella misura del 75%, esponeva: di essere stata sottoposta dall'*CP_1* a visita di revisione e riconosciuta invalida nella misura del 35% come da verbale 27.12.2021 comunicato il 4.1.2022; di aver presentato avverso il verbale ricorso ex art. 445 *bis* c.p.c. iscritto al n. 511/2022 R.G.L.; di aver ricevuto dall'*CP_1* la comunicazione 21.1.2022 consegnata il 4.2.2022 di revoca della prestazione e formazione dell'indebito di euro 604,04 per prestazioni non dovute nel periodo gennaio/ febbraio 2022 e successivo sollecito di pagamento delle somme indebitamente percepite.

Ritenendo infondato ed illegittimo il recupero, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*in via principale, voglia la S.V.*

studiolegalecelentano.com

Ill.ma accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di revoca della prestazione (rectius: sospensione) del 21.1.22 (r.a.r. consegnata in data 4.2.22), con cui l'istituto previdenziale, a seguito della revisione, comunicava che era derivato un debito a carico dell'istante di € 604 ,04, in quanto era stat a corrispost a un a prestazione di invalidità civile non spettante per il periodo da gennaio a febbraio 2022 , in quanto l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento ovvero in caso di dolo comprovato del beneficiario, e ciò in quanto il predetto provvedimento veniva notificato quando le mensilità erano già stat e percepit e e, per l'effetto, dichiararne l'irripetibilità ; o in via subordinata , voglia la S.V. Ill.ma accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione del 2 7.12.2 1 (r.a.r. consegnata in data 4.1.22) con cui l' CP_1 *comunicava all'istante la mancata conferma dei benefici economici di cui godeva, nella parte in cui prevedeva che ne era derivato un debito di € 604 ,04, in quanto era stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante (per il periodo dal gennaio 2022 al febbraio 2022) , e ciò in quanto la mensilità di gennaio 2022 era già stata percepita precedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di detto accertamento e, per l'effetto, dichiararne l'irripetibilità della somma pari alla corrispondete mensilità pari a € 302,02 ; o condannare l'* CP_1 *al pagamento dei compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a., e rimborsi forfettari per spese generali relativi al presente procedimento , nonché a quello ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. (oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali), tenendo conto dei nuovi parametri forensi previsti dal DM Giustizia 13.8.22, n. 147 (in G.U. 8.10.22, n. 236), che comportano necessariamente (e non più "di regola") l'aumento del 30% senza alcuna discrezionalità (art. 2, DM. cit.), in quanto tale atto, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentono la navigazione, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."*

Integrato il contraddittorio, si costituiva l'CP_1 che contestava l'avverso dedotto concludendo per il rigetto del ricorso.

Nelle more del procedimento parte ricorrente allegava l'esito del giudizio per ATP e documentava mediante deposito del relativo decreto di omologa positiva dell'accertamento sanitario sin dalla visita di revisione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite.

studiolegalecelentano.com

All'udienza del 3 marzo 2026, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati.

Giova preliminarmente rammentare che "*In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte*" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).

In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

"*Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento*" (Cass. Sez. Lav. n. 24180/2022).

Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione del 15.12.2021, il cui esito appare essere stato prontamente comunicato all'assistita, tant'è che le relative risultanze sono state contestate dalla parte con ricorso *ex* art. 445-*bis* c.p.c.

Parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di aver acquisito conoscenza del verbale di revisione in data successiva alla riscossione del rateo erogato per la mensilità di gennaio, si è tuttavia si è limitata ad enunciare, che i trattamenti in questione, secondo le relative prescrizioni, viene corrisposto il primo giorno del mese, mentre la revoca della prestazione sarebbe stata ricevuta solo in data 4.1.2022 (cfr. note di TS del 4.3.2024).

Va al riguardo precisato che l'art. 3, comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, aveva modificato l'art. 1 comma 302 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, già sostituito dall'art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 in tema di data di pagamento delle pensioni, stabilendo che i

studiolegalecelentano.com

pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'CP_1 erano effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, prevedendo, da ultimo, che a partire dal 2018, la decorrenza del regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali, sarebbe stata il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Per la rata di gennaio di ogni anno il pagamento era rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese.

Ne consegue che giammai essa ricorrente avrebbe potuto ricevere il pagamento il 1° gennaio.

Nessun legittimo affidamento appare, dunque, tutelabile nella specie, essendo la ricorrente consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario.

Ne consegue che, legittimamente, l'CP_1 ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto ed in assenza di un affidamento giuridicamente tutelabile (cfr., in argomento, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 7.4.2023, n. 567).

Sennonché, la pretesa restitutoria di cui si discute, seppur correttamente vantata *ab origine,* dall' CP_1 , s'appalesa, allo stato, destituita di fondamento, posto che, con decreto di omologa reso in data 07.02.2023 nel procedimento per A.T.P.O. incardinato dalla odierna ricorrente, questo Tribunale ha positivamente omologato l'accertamento sanitario secondo le conclusioni rassegnate nella relazione di C.T.U., riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione, così come dedotto e documentato nelle note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente in data 7.1.2025.

Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma di euro 604,04, quale pretesa dall'CP_1 con missiva del 21.01.2022.

Le spese di lite vengono compensate parzialmente, nella misura di 1/2, atteso che a fronte di una condotta dell' CP_1 formalmente incensurabile, l'irripetibilità dell'indebito è scaturita da una circostanza di fatto sopravvenuta solo in corso di causa.

Nel resto, dette spese seguono la soccombenza dell'CP_1 e si liquidano, complessivamente e per l'intero, secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, e con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8551/2022 proposto da Parte_1 nei confronti dell'CP_1, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

studiolegalecelentano.com

a) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, dischiara irripetibile la somma di euro 604,04;
b) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l'*CP_1* alla refusione della residua quota di spese, aumentata del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, liquidata in euro *Importo_1* , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Celentano, dichiaratosi antistatario.

Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3 marzo 2026

Il Giudice
Caterina Napolitano